

ISTITUTO PARITARIO COMPRENSIVO

“SANTA LUCIA FILIPPINI”

Viale G. Matteotti 86 - 00048 NETTUNO (RM)

tel. 06.9880902 fax 06.98849280 e-mail: segreteria@santaluciafilippini.it sito web:
www.santaluciafilippininettuno.it

Statuto del Consiglio d'Istituto

L'Istituto Comprensivo S. Lucia Filippini costituito da scuola primaria, secondaria di I e II grado è gestito dalle Maestre Pie Filippini che operano secondo lo stile dei fondatori: S. Lucia Filippini e il Cardinal Marcantonio Barbarigo.

L'Istituto intende realizzare una scuola comunità la quale, oltre che nel Consiglio di classe e nel Collegio Docenti, possa esprimersi anche nel Consiglio di Istituto, formula partecipativa ai problemi della scuola secondo lo Spirito dei Decreti Delegati (D.P.R. 31/05/1974, n°416), e della legge 62/2000 sulle scuole paritarie, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso " Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini ", e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque Organo Collegiale dovrà essere in sintonia con le finalità istituzionali e con quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

All' Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

ART. 1 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è composto da membri di diritto e membri eletti.

1. Membri di diritto:

- la Superiore in carica pro tempore,
- la Coordinatrice delle attività educative e didattiche
- il segretario d'Istituto

2. Membri eletti:

6 rappresentanti del personale docente:

- 2 scuola Primaria
- 2 scuola Secondaria di I grado
- 2 scuola secondaria di II grado

6 rappresentanti genitori:

- 2 scuola Primaria
- 2 scuola Secondaria di I grado
- 2 scuola secondaria di II grado

2 rappresentanti degli studenti del Liceo delle Scienze Umane

Il Consiglio d'Istituto è presieduto dalla Superiore in carica pro tempore.

Come Vice- Presidente viene eletto uno dei membri della componente genitori.

Le funzioni di Segretario sono affidate a un membro del Consiglio.

Il Consiglio può, se necessario, chiamare a partecipare alla seduta, in qualità di esperti a titolo consultivo, persone particolarmente qualificate.

Art. 2 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe.
2. Ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. In particolare, adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
3. Ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza.

In particolare, oltre alle attribuzioni previste nella normativa vigente, spetta al Consiglio:

- a) la regolamentazione dei rapporti fra organi d'Istituto;
- b) chiedere ogni qualvolta lo ritenga opportuno la convocazione degli organi collegiali per avere il parere su determinate questioni;
- c) formulare proposte al collegio dei docenti in materia di sperimentazione in merito alle innovazioni di ordinamenti e strutture;

Il Consiglio, inoltre:

- a. **elegge** nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Vice- Presidente, a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. **avanza proposte** inerenti alla programmazione e all'attuazione delle attività integrative e complementari, con particolare riguardo a corsi di formazione anche per genitori, a visite guidate e viaggi di istruzione;
- c. **approva** l'adattamento del Calendario scolastico alle specifiche esigenze territoriali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia;
- d. **promuove** contatti con altre scuole e Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
- e. **incoraggia** la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, religiose, assistenziali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- f. **favorisce** il collegamento educativo fra i vari tipi di scuola;

- g. **esprime** parere circa l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni territoriali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse;
- h. **offre** il suo sostegno collaborativo nei rapporti con il Comune, la Prefettura, la Provincia, la Regione, i vari Enti Pubblici, le altre Scuole e il Distretto.

Art. 3 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- a. **convoca** e presiede le riunioni del C.I., ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le necessità e le proposte pervenutegli;
- b. **rappresenta** il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri Organi Collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.
- c. Secondo i propri impegni, **può delegare** tali diritti, anche in parte, al Vice- Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Art. 4 – COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze. In caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età scelto fra la componente genitori.

Art. 6 – NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Coordinatrice delle attività educativa e didattiche.
2. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Coordinatrice delle attività educativa e didattiche, è consentita la sua sostituzione esclusivamente con il primo collaboratore della Presidenza.

ART. 7 – RIUNIONE CONGIUNTA DEI VARI ORGANI COLLEGIALI

Su convocazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a. **esame ed approvazione** di modifiche allo statuto
- b. **discussione e decisione** su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza della Coordinatrice delle attività educative e didattiche, la quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

ART. 8 – ELEZIONI

1. L'elezione dei rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli studenti del Liceo delle Scienze Umane avviene su elenco completo delle singole componenti, all'interno di ogni tipo di scuola, in base ai seguenti criteri di scelta:
 - **requisiti** di eleggibilità,
 - effettiva **disponibilità**,
 - **accettazione e condivisione** del Progetto Educativo.
2. La Commissione Elettorale compone e espone le liste dei candidati: docenti, genitori e studenti del Liceo delle Scienze umane, secondo la normativa ministeriale. Nel giorno stabilito ogni elettore, sulla base della suddetta lista, vota con voto libero, segreto e non delegabile, all'interno della propria componente e del proprio tipo di scuola. Il numero delle preferenze è di una nell'ambito del proprio tipo di scuola.

3. A elezione avvenuta, fatto lo spoglio delle schede, si dichiarano eletti i candidati con maggior numero di voti di preferenza nel limite del numero di rappresentanti spettanti a ogni tipo di scuola.

ART. 9– DECADENZA E SOSTITUZIONE

1. I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive o che perdono i requisiti di eleggibilità o che cessano i rapporti con l'Istituto, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

Art. 10 - DURATA IN CARICA DEL C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 11 – DIRITTO D' ACCESSO E D' INFORMAZIONE

Il Presidente e i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto di accesso nell'edificio scolastico durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici della scuola stessa tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio di Istituto e di prendere visione di tutta la relativa documentazione secondo le norme vigenti.

Art. 12 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Coordinatrice delle attività educativa e didattiche sentito il Presidente del C. I. almeno 3 volte nel corso dell'anno scolastico.
2. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da 5 membri del Consiglio, dal Collegio dei Docenti, dall'assemblea degli studenti, da quella dei genitori, nel rispetto dei loro regolamenti.
3. La richiesta della convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'o.d.g.
4. È facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
5. La convocazione comunque non può essere rinviata di più di 10 giorni oltre il termine indicato.
6. Il Presidente deve convocare il Consiglio d'Istituto con procedura d'urgenza o laddove ne ricorrano i motivi o ogni qualvolta sia richiesta dai soggetti di cui al 2° comma di questo articolo.

Art. 13 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del consiglio deve essere diramata per iscritto, a cura degli uffici di segreteria, ai membri del consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g.
2. In caso di aggiornamento delle sedute non è indispensabile la convocazione scritta tranne che per gli assenti e senza vincolo di preavviso di gg.5.
3. La procedura d'urgenza non richiede il vincolo di preavviso di 5 gg. La convocazione ai componenti del Consiglio sarà a cura degli uffici di segreteria a mezzo telefono o e-mail.

Art. 14 – FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'o.d.g. della convocazione è formulato dal Coordinatrice delle attività educativa e didattiche, sentito il Presidente, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art.8, comma 2.
2. Nel caso di procedura di urgenza l'ordine del giorno è formulato dal Presidente senza obbligo di sentire la giunta e può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

Art. 15 – VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Per discutere e votare su argomenti che non siano all'o.d.g. e che rivestono carattere di urgenza è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei presenti.
2. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente; è inoltre consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione

Art. 15 – SEDE DELLE RIUNIONI

1. Il consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola.
2. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, per straordinarie e/o motivate ragioni, si può riunire anche fuori dell'Istituto.

Art. 16 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute sono pubbliche; l'ammissione del pubblico nell'aula del consiglio è regolata dal presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori.
2. Quando si discute di questioni concernenti persone singole, la seduta è segreta.
3. Il consiglio può riunirsi in seduta segreta quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Nel presiedere le riunioni pubbliche del Consiglio il Presidente esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente dispone la sospensione della seduta e il suo proseguimento in forma non pubblica qualora il comportamento del pubblico non consente l'ordinamento svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione.

Art. 17 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

I membri del Consiglio di Istituto impossibilitati ad intervenire ad una seduta devono tempestivamente avvisare la Scuola o un membro del Consiglio stesso; in mancanza di tale atto, il consigliere sarà dichiarato assente ingiustificato. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, decade (art.35 T.U.).

Art. 18 – APERTURA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti se sono presenti metà dei componenti più uno (art.37 del D.Leg.vo n.297 del 16.04.1994).
2. La durata massima dell'adunanza sarà di norma tre ore.

Art. 19 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Accertata la presenza del numero legale di cui al punto precedente, il Presidente dichiara aperta la seduta che ha regolarmente inizio con la lettura e approvazione del verbale della riunione precedente

Art. 20 – FACOLTA' DI PARLARE

Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del consiglio.

Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola.

Per determinati argomenti, il Consiglio può decidere di sentire gli esperti in materia indicata nell'ordine del giorno.

Art. 21 – PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve obbligatoriamente contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.
2. I verbali vengono letti e approvati all'inizio della seduta successiva. Il Processo verbale può essere anche approvato al termine della seduta, anche limitatamente alle delibere adottate al fine di renderle

immediatamente esecutive, purché sia disponibile una minuta redatta in modo completo e preciso. Detta minuta deve essere controfirmata dal Presidente. Resta facoltà di ogni singolo consigliere di chiedere, nella seduta successiva, la lettura della verbalizzazione dei propri interventi.

3. Il verbale, firmato da Presidente e Segretario, deve essere depositato in Segreteria entro i 10 gg. successivi alla seduta e comunque prima della successiva seduta.

Art. 22 – CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola, le assemblee degli studenti, dei genitori e del personale non insegnante, o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.

Art. 23 – VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità della seduta del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
3. Le astensioni non vengono conteggiate come voti espressi salvo che per le modifiche del regolamento nel qual caso vengono conteggiate come voti contrari.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 – DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
2. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sull'esecuzione della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.

Art. 25 – COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere d'iniziativa di cui all'art. 10 del D. L.vo 297/94, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.
2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate con una relazione eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Art. 26 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ogni modifica deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

Art. 28 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia al titolo I, capo I del D.L. vo 297/94.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 27/09/18

EMENATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 29/09/18